

Reg. sentenze : 114/2009

Reg. generale : 851/2008



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce,
composto dai signori magistrati:

Aldo Ravalli

Presidente

Luigi Viola

Consigliere relatore

Carlo Dibello

Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 851/2008 proposto dalla Rag. Maria Vincenza Giannone,
rappresentata e difesa dall'Avv. Maura Messito, come da mandato a
margine del ricorso, presso lo studio della stessa in Lecce, via Lamarmora n.
2 elettivamente domiciliata

contro

-la Provincia di Brindisi, in persona del Presidente in carica *pro tempore*,
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla copia notificata del
ricorso, dal Prof. Avv. Nicola Colonna, elettivamente domiciliata in Lecce,
via 95° Reggimento Fanteria n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Flascassovitti;

-il Dott. Ermete Alessio Epicoco, il Dott. Massimo Versienti e la Rag.
Cosima Delle Grottaglie, non costituiti in giudizio

per l'annullamento

della deliberazione 19 marzo 2008 n. 12/5, con la quale il Consiglio Provinciale di Brindisi ha provveduto all'elezione ed alla nomina del Collegio dei revisori dei Conti della Provincia per il triennio 2008-2010; nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale ed in particolare, della nota 31 marzo 2008 prot. n. 67001 del Segretario Generale della Provincia di Brindisi.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione resistente;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 17 dicembre 2008 la relazione del Consigliere Dott. Luigi Viola e uditi altresì, l'Avv. Bruni in sostituzione dell'Avv. Messito per la ricorrente e il Prof. Avv. Colonna per la Provincia di Brindisi;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

In data 19 marzo 2008 (delib. n. 12/5), il Consiglio Provinciale di Brindisi provvedeva all'elezione ed alla nomina del Collegio dei revisori dei Conti della Provincia per il triennio 2008-2010; riportavano voti nell'elezione in discorso:

- 1) con riferimento alla carica di Presidente del Collegio dei revisori, il Dott. Massimo Versienti (17 voti) e il Dott. Alessio Epicoco (1 voto);

- 2) con riferimento al componente del Collegio dei Revisori iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti, il Dott. Ermete Alessio Epicoco (4 voti) ed il Dott. Carmelo Epicoco (1 voto);
- 3) con riferimento al componente del Collegio dei Revisori iscritto all'Albo dei Ragionieri, le Rag. Cosimina Delle Grottaglie (17 voti), Maria Vincenza Giannone (5 voti) e Maria Carmela Zizzi (2 voti).

Risultavano pertanto eletti il Dott. Massimo Versienti (con funzioni di Presidente del Collegio dei revisori), il Dott. Ermete Alessio Epicoco (per la componente Dottore Commercialista) e la Rag. Cosimina Delle Grottaglie (per la componente Ragionieri).

Con nota 31 marzo 2008 (prot. n. 67001), la ricorrente contestava l'elezione, rilevando come il Consiglio Provinciale avesse erroneamente distinto le due figure dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ormai soppresse a livello normativo e chiedeva l'annullamento della deliberazione in sede di autotutela.

Con nota 31 marzo 2008 prot. n. 67001, il Segretario Generale della Provincia di Brindisi rigettava l'istanza, sulla base della seguente motivazione: <<le ragioni addotte dalla Sig.ra Giannone in merito al superamento, ad opera dell'art. 58 del decreto legislativo n. 139/2005, della normativa contenuta nell'art. 234 del. T.U.E.L. n. 267/2000 sulla quale si è basato il procedimento di nomina dei revisori, non possono essere condivise atteso che la norma che si presume "superata" è inserita in un T.U.. In questi casi la tecnica legislativa pretende che ci sia una espressa individuazione, da parte della legge successiva, delle disposizioni incise, cosa questa che, dal decreto legislativo del 2005, non è stata contemplata>>.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dalla ricorrente per violazione e/o falsa ed erronea applicazione del d.lgs. n. 139/2005 ed in particolare, dagli artt. 58, 61 e 78 del medesimo; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 234 del d.lgs. 267/2000; illogicità e irrazionalità manifesta, ingiustizia manifesta.

Si costituiva l'Amministrazione provinciale di Brindisi, controdeducendo sul merito del ricorso e formulando eccezioni preliminari di improcedibilità per omessa notifica a tutti i controinteressati e di inammissibilità per omessa impugnazione del "rende noto" del Presidente della Provincia affisso all'Albo dal 29 gennaio al 13 febbraio 2008 e dell'art. 79 del Regolamento di contabilità della Provincia di Brindisi.

Alla camera di consiglio del 18 giugno 2008, la Sezione rigettava, con l'ordinanza n. 489/08, l'istanza di tutela cautelare proposta dalla ricorrente, sulla base della seguente motivazione: << Considerato:..che, a prescindere da ogni considerazione relativa all'ammissibilità e procedibilità del ricorso, la previsione dell'art. 234 del d.lgs. 267 del 2000 opera un chiaro riferimento a due categorie (i dottori commercialisti e i ragionieri), all'epoca, caratterizzate da una formazione e da un *curriculum* nettamente differenziati; che la distinzione tra le due categorie non è stata superata dal d.lgs. n. 139 del 2005 che si è limitato a disporre l'inserimento delle due categorie nella stessa Sezione A-Commercialisti del nuovo Albo professionale, ma non ha eliminato le differenze esistenti tra le due categorie a livello di formazione (universitaria per i dottori commercialisti; a livello di secondaria superiore per i ragionieri) e di requisiti di accesso alla professione>>:

In data 20 ottobre 2008, parte ricorrente depositava atto di integrazione del contraddittorio notificato al Dott. Massimo Versienti ed alla Rag. Cosima Delle Grottaglie.

All'udienza del 17 dicembre 2008 il ricorso passava quindi in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, la Sezione deve rilevare come l'infondatezza merittale del ricorso permetta di prescindere dall'eccezione preliminare di inammissibilità per omessa impugnazione del "rende noto" del Presidente della Provincia affisso all'Albo dal 29 gennaio al 13 febbraio 2008 e dell'art. 79 del Regolamento di contabilità della Provincia di Brindisi sollevata dalla difesa dell'Amministrazione provinciale di Brindisi; l'ulteriore eccezione di improcedibilità è poi stata superata dalla successiva notifica del ricorso a tutti i controinteressati.

Nel merito, la Sezione condivide totalmente e può agevolmente recepire anche in funzione motivazionale della presente decisione l'orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Umbria, 10 novembre 2006, n. 556) che ha rilevato come, anche dopo l'unificazione degli ordini dei dottori commercialisti e dei collegi dei ragionieri disposta (a far data dal 1° gennaio 2008) dagli artt. 58 e 59, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, i dottori commercialisti e ragionieri commercialisti continuino, fino alla definitiva conclusione della fase transitoria prevista per il 31 dicembre 2016, a costituire due distinte categorie professionali, caratterizzate da una serie importanti di differenziazioni; ne deriva, quindi, la necessità di procedere all'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti degli enti locali, continuando ad applicare la distinzione tra dottori commercialisti e

ragionieri prevista dall'art. 234, 2° comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (peraltro, mai formalmente abrogato).

La soluzione è imposta, in primo luogo, dalle stesse norme transitorie relative all'elezione dei componenti dei nuovi Albi professionali, che continuano a prevedere due Collegi distinti caratterizzati da diverse norme di elettorato attivo e passivo: <<l'unificazione degli ordini e degli albi avrà effetto solo a partire dal 1° gennaio 2008. A quel punto, tuttavia, il nuovo ordinamento non entrerà ancora pienamente a regime, ma si instaurerà una (seconda) fase transitoria, durante la quale nell'ambito dell'ordine unificato sarà mantenuta, a taluni effetti, la distinzione fra i dottori commercialisti ed i ragionieri già iscritti nei rispettivi albi professionali. I ragionieri, infatti, saranno iscritti nel nuovo albo assumendovi la peculiare denominazione di "ragionieri commercialisti" (art. 61, comma 6). Nell'ordine unificato, dottori commercialisti e ragionieri commercialisti costituiranno due distinte categorie, ciascuna delle quali procederà separatamente all'elezione degli organi istituzionali (artt. 63 e 64). La distinzione avrà rilievo in ordine sia all'elettorato attivo che a quello passivo. In pratica i dottori commercialisti eleggeranno al proprio interno i presidenti degli ordini territoriali e un certo numero (la maggioranza) dei membri dei consigli; i ragionieri commercialisti eleggeranno i vicepresidenti e gli altri consiglieri. Tale fase transitoria durerà sino al 31 dicembre 2016... Sino a quest'ultima data (31 dicembre 2016), dunque, dottori commercialisti e ragionieri commercialisti, pur essendo iscritti all'unico albo e pur avendo uguali competenze professionali, continueranno a costituire due categorie distinte, e tale distinzione avrà una certa rilevanza giuridica. In questa luce, l'art. 234

t.u.e.l., nella parte in cui riserva a ciascuna delle due categorie professionali un posto nel collegio di revisione dell'ente locale, non si può dire che sia divenuto privo di senso o comunque insuscettibile di avere applicazione pratica. Al contrario, si direbbe che la stessa *ratio* che porta a riservare ai ragionieri una certa aliquota di posti nei consigli territoriali dell'ordine unificato può essere invocata per giustificare un'analogha riserva di posti nel collegio di revisione dell'ente locale. Sino a che, naturalmente, il legislatore non ritenga di intervenire per modificare l'art. 234>> (T.A.R. Umbria, 10 novembre 2006, n. 556).

La conclusione in ordine al permanere della distinzione tra le due categorie desumibile dal regime elettorale dei nuovi Albi non è poi confutata dalla disposizione dell'art. 78 del d.lgs. 139 del 2005 che non è certo caratterizzata dall'inequivoca volontà di procedere alla completa unificazione tra le due categorie: <<queste conclusioni non sono smentite dalla disposizione dell'art. 78, comma 3, del d.lgs. n. 139/2005, del seguente tenore: «Fino al 31 dicembre 2007, i richiami ai "dottori commercialisti o esperti contabili" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti negli Albi dei "dottori commercialisti" ed agli iscritti negli Albi dei "ragionieri e periti commerciali"». A tacer d'altro, questa disposizione non appare univoca nel senso che s'intendano soppresse tutte le distinzioni fra le due figure professionali, contenute nelle leggi vigenti. Tale mancanza di univocità impedisce di attribuire alla norma in parola un peso determinante ai fini di risolvere le questioni interpretative delle altre norme transitorie, di cui si è trattato sopra. Al contrario, sono queste ultime (in quanto di per sé

sufficientemente chiare e precise, come si è visto) che possono e debbono essere utilizzate per giungere alla corretta interpretazione della disposizione più oscura, quale l'art. 78, comma 3>> (T.A.R. Umbria, 10 novembre 2006, n. 556).

All'articolata e corretta struttura argomentativa che sostiene T.A.R. Umbria, 10 novembre 2006, n. 556, la Sezione ritiene di poter aggiungere solo l'ulteriore argomentazione confermativa desunta dalla previsione dell'art. 61, 6° comma (<<agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di "dottore commercialista". Agli iscritti nella sezione A, già iscritti nell'Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di "ragioniere commercialista">>) del d.lgs. 28 giugno 2005 n.139 (costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34); anche con riferimento alla disciplina dei titoli di Dottore commercialista e Ragioniere commercialista è quindi evidente come sia ancora lontana la completa equiparazione normativa prospettata da parte ricorrente.

Contrariamente a quanto sostenuto, da ultimo, anche dal Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili (nota 3 dicembre 2008, pronto enti locali-PEL/536-08, depositata in giudizio da parte ricorrente), deve pertanto ritenersi che la distinzione tra dottori commercialisti e ragionieri prevista dall'art. 234, 2° comma del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sia destinata a trovare applicazione, fino alla conclusione del processo normativo di unificazione tra le due categorie

(come già rilevato, prevista per il 31 dicembre 2016) o a successivi interventi modificativi del legislatore.

Il ricorso deve pertanto essere respinto; la sostanziale novità delle questioni trattate permetta di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Puglia, I Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa lo respinge, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Così deciso in Lecce, in camera di consiglio il 17 dicembre 2008.

Aldo Ravalli – Presidente

Luigi Viola – Consigliere Estensore

Pubblicata mediante deposito
in Segreteria il 29 gennaio 2009